



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Gorni"  
Via Allende n. 7 – Tel. 0376-618926 Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)

e-mail: [mnlic821001@istruzione.it](mailto:mnlic821001@istruzione.it)

posta elettronica certificata: [mnlic821001@pec.istruzione.it](mailto:mnlic821001@pec.istruzione.it)

sito scuola: <http://www.icquistello.edu.it>



## REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

**Delibera del Consiglio d'Istituto n. 26 del 25 maggio 2021**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del vigente Regolamento disciplinare d'istituto e ne sostituisce le disposizioni eventualmente in contrasto

### Riferimenti normativi

- ❖ DPR 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- ❖ DPR 21 novembre 2007, n. 235 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998;
- ❖ D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo per la prevenzione del bullismo";
- ❖ D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari";
- ❖ Nota Miur 31 luglio 2008 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998;
- ❖ Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";
- ❖ Legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- ❖ Legge 20 agosto 2019, n. 92 – Introduzione dell'insegnamento scolastico di educazione Civica.
- ❖ Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D.M. n.18 del 13-01- 2021).

### Premessa

La Scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, esercita, insieme alle famiglie, un ruolo educativo e formativo per l'acquisizione non solo di competenze, ma anche di valori volti a formare cittadini con senso di identità, appartenenza e responsabilità.

In virtù di ciò, programma e condivide con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti e le istituzioni del territorio un percorso educativo volto alla crescita umana e civile dei giovani, promuovendo la cultura dell'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto dei propri e degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto del progresso percorso formativo e della situazione personale.

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE

## ART.1 - Bullismo e cyberbullismo

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Il bullismo è un atto volontario e consapevole di prevaricazione e di aggressione fisica o verbale perpetrato in maniera continuativa e organizzata da uno o più individui (bulli) nei confronti di una o più persone (vittime) e può assumere forme differenti (fisica, verbale, relazionale).

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa,..), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il *Patto educativo di corresponsabilità* con la famiglia.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come CYBERBULLISMO:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si ricorre ad un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio di messaggi offensivi;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità;
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- *Sexsting*: invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale.

Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali",...) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.

Si riportano di seguito una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente Regolamento) come presenti nel Regolamento di disciplina, selezionando nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni.

### Sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni:

qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da soggetti ultraquattordicenni) è possibile presentare denuncia all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche istanza di ammonimento: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

## **ART. 2 - Mancanze disciplinari e sanzioni**

### **1 Le mancanze disciplinari**

Con riferimento all'art. 3 del D.P.R. n 249/98 e successive modifiche, che richiama gli studenti al rispetto di precisi doveri di ordine comportamentale (rispetto delle regole, delle persone, delle cose), vengono indicati nel presente regolamento i comportamenti sanzionabili e le sanzioni previste.

Le mancanze disciplinari si riferiscono a comportamenti messi in atto in contesti scolastici sia durante l'ordinaria attività didattica sia in attività svolte al fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, campi scuola, ...)

### **2 Le sanzioni**

Concepito secondo un criterio di gradualità, le sanzioni si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non punitiva della sanzione. Sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno e assicurano la non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

#### **a Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica**

Nel sottolineare che la funzione educativa della sanzione disciplinare deve essere quella di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, a discrezione dei Consigli di Classe, che esaminano i diversi episodi e valutano le conseguenti azioni disciplinari, possono essere previste forme alternative di sanzione quali, a solo titolo di esempio, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, di ricerca, di riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, di produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a una riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi (D.P.R. 249\98, 235\07 e successive modifiche del 2008). Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome, diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie e sono adottate in coordinamento con la famiglia.

**b Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4, comma 8 del DPR249/98 e ss.mm.)**

Tale sanzione – adottata dal Consiglio di Classe – è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**c Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, comma 9 del DPR249/98 e ss.mm.)**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove -in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria- un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

*Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti **b)** e **c)**, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.*

**d Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4 comma 9 bis del DPR249/98 e ss.mm.)**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

**e Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la**

**non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis e 9 ter del DPR 249/98 e ss.mm.)**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto **c)** ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis).

**ART. 3 – Comportamenti sanzionabili** (vengono riportate nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni)

Nell'ottica di una loro finalità educativa, del rafforzamento del senso di responsabilità e del ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, le sanzioni disciplinari sotto riportate possono essere sostituite e/o integrate da attività educative alternative a favore della vita della comunità scolastica (cfr. art. 4, c. 2, DPR 21 novembre 2007, n. 235 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998).

Si ribadisce il divieto assoluto di utilizzo di cellulari, smartphone o tablet durante il tempo scuola (quindi anche durante visite d'istruzione e attività extracurricolari), ad eccezione dei casi in cui il personale della scuola ne autorizzi l'uso.

Si ricorda che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare o altri dispositivi affini durante il tempo scuola, ciò comporterà l'immediato e temporaneo ritiro del dispositivo da parte del docente e la riconsegna unicamente al genitore o ad un suo delegato. Parimenti, l'uso improprio di cellulari, smartphone, tablet, e del web durante attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal presente *Regolamento*.

<b>COMPORAMENTO DA SANZIONARE</b>	<b>TIPOLOGIA DELLE SANZIONI</b>
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione.	A B in caso di recidiva
Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri	A B in caso di recidiva
Riprese per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrazione via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.	B
Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri.	B C al ricorrere delle condizioni
Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri.	B C al ricorrere delle condizioni
Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone.	B C al ricorrere delle condizioni
Comportamenti e azioni ispirati alla discriminazione razziale e all'offesa di persone diversamente abili	B C al ricorrere delle condizioni
Molestie e provocazioni a sfondo sessuale	B C al ricorrere delle condizioni
Pubblicazione, su social network e in ogni applicazione web, video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso.	B C al ricorrere delle condizioni
Invio di messaggi offensivi e altri atti di cyberbullismo.	B C al ricorrere delle condizioni

## Legenda delle sanzioni:

<b>SANZIONI DI TIPO A</b> (decise dal singolo docente o dai docenti di classe/interclasse)	a) richiamo verbale b) invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato c) richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente scolastico d) consegna da svolgere in classe significativa e commisurata e) consegna da svolgere a casa significativa e commisurata f) sospensione temporanea dalle attività ludiche dell'intervallo g) ammonizione scritta sul diario h) ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario, eventualmente controfirmata dal Dirigente Scolastico i) ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico
<b>SANZIONI DI TIPO B</b> (decise dal Consiglio di classe allargato ai genitori)	a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni c) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni
<b>SANZIONI DI TIPO C</b> (adottate dal Consiglio d'Istituto)	a) sospensione oltre i quindici giorni e quant'altro previsto dal c. 6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza

### ART. 4 - Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari

1 Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai Docenti, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe e dal Consiglio d'Istituto secondo quanto indicato nella tabella delle infrazioni disciplinari, parte integrante del presente regolamento di disciplina.

### ART. 5 - Procedimento

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Il provvedimento, assunto dal Consiglio di Classe, avviene alla presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE

preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente.

L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo Consiglio di Classe utile.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.

## **ART. 6 - Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di Garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art.5 del DPR 249/98 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà pertanto essere eseguita anche in pendenza del procedimento di impugnazione.

## **ART. 7 - NORME FINALI**

Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 26 del 25 maggio 2021 ed è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Per quanto non esplicitamente citato nei precedenti articoli si rimanda alla normativa vigente.